



# COMUNE DI CATENANUOVA

## PROVINCIA DI ENNA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 29 / 2015 del Reg.

data 23 / 02 / 2015

**OGGETTO :** Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna nel procedimento Finanziaria San Giacomo S.p.A. n.q. di mandataria di Credito Siciliano S.p.A. / Comune di Catenanuova e Unicredit S.p.A. Ag. di Catenanuova

L'anno duemilaquindici il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 12,15 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P      A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. COLICA Laura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4. CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE      

3	2
---	---

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Sebastiano Marano. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista** la proposta di deliberazione nr 21 datata 04-02-2015;
- Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
- Visto** lo Statuto Comunale;
- Visto** il D.Lgs del 18 agosto 200 nr. 267 e s.m.i.
- Visto** il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;
- Visto** l'O.A.EE.LL.;

#### DELIBERA

- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
- aggiunte/integrazioni (1).....
- modifiche/sostituzioni (1) .....
- con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91
- con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 - 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.  
 N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna nel procedimento Finanziaria San Giacomo S.p.A. n.q. di mandataria di Credito Siciliano S.p.A. / Comune di Catenanuova e Unicredit S.p.A. Ag. di Catenanuova**

Proponente IL SINDACO



Redigente: IL RESP.SERVIZIO

### IL SINDACO

**Premesso** che, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 12053 del 22/12/2014, veniva notificato "Atto di citazione" a firma Avv. G. Franchina in nome e per conto della Finanziaria San Giacomo S.p.a. n.q. di mandataria del Credito Siciliano S.p.A. la quale conveniva in giudizio l'Ente per l'udienza del 10/04/2015 innanzi al Tribunale di Enna;

**Considerato** che, nello specifico, la controversia attiene alla richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo tesoriere Unicredit S.p.A. a corrispondere le somme come pignorate in favore del Credito Siciliano S.p.A.;

**Evidenziato** che, già in passato, il Credito Siciliano S.p.A. aveva incoato procedura esecutiva (Trib. Enna r.g. 400/2009) poi dichiarata estinta con svincolo delle somme già pignorate;

**Rilevato** che la procedura esecutiva veniva riproposta (Trib. Enna r.g. 40/2010) e che la medesima veniva sospesa alla luce della dichiarazione resa dal terzo Unicredit S.p.A. e il Tribunale di Enna, con ordinanza del 26/11/2014 e vista la contestazione della dichiarazione del terzo, disponeva la sospensione del procedimento esecutivo rimettendo le parti davanti al giudice territorialmente competente assegnando termine di gg. 20 per la notifica e la successiva iscrizione della causa a ruolo;

**Preso atto** che, la costituzione nel presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è finalizzata alla verifica della sussistenza o meno dell'obbligo del tesoriere terzo pignorato di corrispondere le somme pignorate al creditore precedente e che il predetto giudizio rappresenta una fase endoprocedimentale al cui esito, continuerà il giudizio esecutivo;

**Ritenuto** che, in seno alla predetta procedura esecutiva, l'Ente si è costituito in corso di giudizio con il ministero dell'Avv. Pasquale Bonomo;

**Preso atto** che è pendente pure un autonomo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale di Enna r.g. 618/2009 – udienza del 5/05/2015 dott.ssa Siliotti) che costituisce, peraltro, il titolo della procedura esecutiva e i cui esiti confermeranno o meno il diritto del Credito Siciliano S.p.A. di agire in esecuzione;

**Ritenuto necessario** che l'Ente provveda alla costituzione in giudizio a mezzo legale all'uopo incaricato;

### **PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Autorizzare la costituzione in giudizio per l'udienza del 10/04/2015 innanzi al Tribunale di Enna per le motivazioni di cui in proposta;
2. Autorizzare il Sindaco a procedere alla scelta del legale di fiducia, con separato atto monocratico;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

~~Contenzioso~~  
~~Siracusa~~  
22/12/2014  
COPIA

TRIBUNALE DI ENNA

COMUNE DI CATANANUOVA  
(PROV. DI ENNA)  
22 DIC 2014  
Prot. n. 12053

Atto di citazione

Per

Credito Siciliano s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Palermo, alla via Siracusa, n. 1/E e Direzione Generale in Acireale (CT), alla via Sclafani, n. 40/B, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo, c.f. 04226470823 (già Banca Regionale Sant'Angelo s.p.a., giusta variazione di denominazione sociale di cui all'atto di fusione in notar E. Rocca del 19 giugno 2002, registrato in Palermo il 20 giugno 2002, nell'ambito del quale la predetta Banca Regionale Sant'Angelo s.p.a. ha fuso, per incorporazione, Banca Popolare di Santa Venera s.p.a. e la società Leasingroup s.p.a.), società iscritta all'Albo delle Banche con il n. 522820, facente parte del Gruppo Bancario Valtellinese, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 5216.7, per quest'atto rappresentato, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2007 (doc. A), dalla società mandataria denominata Finanziaria San Giacomo s.p.a., con sede in Sondrio, via Cesura n. 3, c.f. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio n. 00857220149, quest'ultima in persona del procuratore di sede centrale, avv. Valeria Pontiggia, nata a Sondrio, il 23 febbraio 1964, giusta procura speciale conferita dal Presidente di Finanziaria San Giacomo s.p.a., avv. Diego Muffatti, con atto in notar Francesco Surace del 1° giugno 2012, rep. n. 204115, racc. n. 27215 (doc. B), rappresentata e difesa per procura a margine, dall'avv. Gaetano Franchina del Foro di Catania, c.f. FRNGTN59S30F848M, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Edoardo Bonasera, in Enna, piazza

Mi rappresenti e difenda nella qualità l'avv. Gaetano Franchina del Foro di Catania. Domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Edoardo Bonasera, in Enna, piazza Kennedy n. 4.

Avv. Valeria Pontiggia n.g.

*Valeria Pontiggia*

Vera la firma

*Gaetano Franchina*



Kennedy n. 4, con l'indicazione del n. fax 02. 76001720 e dell'indirizzo di posta elettronica [gaetano.franchina@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:gaetano.franchina@pec.ordineavvocaticatania.it) ove ricevere le comunicazioni e notificazioni,

- attore -

contro

Comune di Catenanuova, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Catenanuova, piazza Aldo Moro già piazza Municipio n. 1; e UniCredit s.p.a., agenzia di Catenanuova, in persona del preposto alla Filiale, in Catenanuova, piazza Andrea Riggio n. 11,

- convenuti -

#### PREMESSO

1. - Con atto di pignoramento notificato in data 27 gennaio 2010, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Enna n. 93/2009, Credito Siciliano s.p.a. provveda a pignorare il credito vantato dal Comune di Catenanuova nei confronti della banca tesoriera, Banco di Sicilia s.p.a., oggi UniCredit s.p.a. giusta atto di fusione per incorporazione con atto Notaio dr. Andrea Ganelli di Torino in data 19 ottobre 2010, rep. 19430/12764 registrato a Torino l 19ottobre2010 n. 6755 Serie 1T(doc. n. 1).

La procedura esecutiva veniva iscritta a ruolo con il n. 40/2010.

2. - Con lettera in data 25 marzo 2010 Banco di Sicilia s.p.a. dichiarava di aver vincolato, per effetto del pignoramento, la somma di euro 244.352,80, con la precisazione che:

“ - in data 11 gennaio 2010 la Giunta del Comune di Catenanuova ha adottato la deliberazione n. 1 che, per il semestre gennaio / giugno 2010, ai



sensi dell'art. 159 d.lgs. n. 267/2000, ha quantificato le somme impignorabili in euro 2.227.644,91; la delibera è stata notificata al Tesoriere il 12 gennaio 2010;

- si precisa che al momento della notifica del pignoramento il saldo contabile dell'ente non superava l'importo della delibera di impignorabilità" (doc. n. 2).

3. - All'udienza del 29 aprile 2010 Credito Siciliano rilevava, in particolare, che la delibera di impignorabilità adottata dal Comune doveva ritenersi affetta da inefficacia sopravvenuta, in quanto il debitore aveva dato corso a mandati e pagamenti per causali diverse da quelle previste da detta delibera, la quale aveva limitato la impignorabilità della somma di euro 2.227.644,91 relativamente alle seguenti causali (a) euro 1.340.024,72 da destinare a emolumenti al personale ed oneri riflessi per mesi sei; (b) euro 19.544,98 a titolo di rata di ammortamento mutui; (c) euro 633.039,66 quale importo destinato all'espletamento di servizi indispensabili (docc. nn. 3 e 4).

In coerenza all'eccezione sollevata, Credito Siciliano s.p.a. formulava ordine di esibizione.

Con nota di deposito in data 13 marzo 2013 il Comune depositava, in una alla copia conforme all'originale della delibera di Giunta munita di relativa relata, l'elenco dei mandati di pagamento gennaio - marzo 2010 (doc. n. 5).

All'udienza del 25 giugno 2014 Credito Siciliano, esaminati i suddetti elenchi dei mandati di pagamento, insisteva nell'eccezione sopravvenuta inefficacia della delibera della Giunta comunale (doc. n. 3). Dai documenti in questione risultava, infatti, confermato che, contravvenendo a quanto



disposto nella delibera, il Comune aveva destinato somme a capitoli di spesa estranei alle destinazioni di cui ai punti (a), (b), (c) della delibera sopra ricordati per una somma non inferiore ad euro 50.211,68.

A mero titolo esemplificativo, si citano tra gli esempi più emblematici:

- 1) euro 5.000,00, spesi per la fornitura di arredi per la stanza della Presidenza del Consiglio in data 13 gennaio 2010;
- 2) euro 3.000,00, spesi per i festeggiamenti natalizi in data 15 gennaio 2010;
- 3) euro 3.200,00, spesi per i festeggiamenti natalizi in data 15 gennaio 2010;
- 4) euro 3.100,00, spesi per i festeggiamenti del carnevale del 2010 in data 24 marzo 2010;
- 5) euro 1.147,64, spesi per i festeggiamenti del carnevale in data 24 marzo 2010;
- 6) euro 500,00, spesi per i festeggiamenti del carnevale in data 24 marzo 2010;
- 7) euro 3.700,00, spesi per i festeggiamenti del carnevale in data 24 marzo 2010;
- 8) euro 1.620,00, spesi per i festeggiamenti del carnevale in data 24 marzo 2010 (doc. n. 5).

In conseguenza Credito Siciliano concludeva, in via principale, affinché il G.E., accertata la sopravvenuta inefficacia della delibera di impignorabilità, disponesse l'assegnazione della somma pignorata; in subordine, affinché il G.E. desse corso all'accertamento giudiziale



dell'obbligo del terzo a norma dell'art. 548 c.p.c. *ante* riforma l. 228/2012 (doc. n. 3).

Con ordinanza in data 26 novembre 2014, il G.E. così statuiva:

“vista la contestazione della dichiarazione del terzo;

ritenuto in ragione del n. r.g. *ante* riforma del 2012, procedersi al giudizio di cognizione per l'accertamento dell'obbligo del terzo;

dispone la sospensione del presente processo esecutivo e rimette le parti davanti al giudice territorialmente competente;

assegna al creditore precedente 20 giorni dalla comunicazione della presente per la notifica delle contestazioni e del presente verbale al terzo ed al debitore affinché iscriva la causa a ruolo come di rito” (doc. n. 3).

L'ordinanza veniva comunicata via pec in data 1° dicembre 2014 (doc. n. 6).

Tutto ciò premesso Credito Siciliano s.p.a., come sopra rappresentato e difeso,

#### CITA

il Comune di Catenanuova, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Catenanuova, piazza Aldo Moro già piazza Municipio n. 1; e UniCredit s.p.a., agenzia di Catenanuova, in persona del preposto alla Filiale, in Catenanuova, piazza Andrea Riggio n. 11, a comparire dinanzi all'ill.mo Tribunale intestato, all'udienza del 10 aprile 2015, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con avvertimento che la costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e

167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà comunque in loro contumacia, per ivi sentir formulare nei suoi confronti le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale intestato

in via istruttoria, ordinare ai sensi dell'art 210 c.p.c. al Comune di Catenanuova di esibire l'elenco dei mandati di pagamento relativi al periodo aprile / giugno 2010;

#### nel merito

1. dichiarata l'inefficacia della delibera di impignorabilità assunta dal Comune di Catenanuova in data 11 gennaio 2010, accertare che il Comune di Catenanuova, in persona del sindaco *pro tempore*, è creditore nei confronti del terzo pignorato Unicredit s.p.a., agenzia di Catenanuova, in persona del preposto, di somme liberamente pignorabili e, pertanto, dichiarare l'esistenza dell'obbligo del terzo pignorato al pagamento nei confronti di Credito Siciliano s.p.a.;

2. fissare un termine per la prosecuzione del processo esecutivo;

3. con vittoria di spese, competenze, rimborso spese forfetarie oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, del presente giudizio.

Si producono i documenti appresso indicati: doc. A - deliberazione del 26 luglio 2007; doc. B - atto in notar Francesco Surace del 1° giugno 2012, rep. n. 204115, racc. n. 27215; doc. n. 1 atto di pignoramento; doc. n. 2 - dichiarazione del terzo in data 25 marzo 2010; doc. n. 3 - verbale integrale della procedura esecutiva n. 40/2010; doc. n. 4 - delibera della Giunta comunale in data 11 gennaio



2010; doc. n. 5 - elenco mandati gennaio - marzo 2010; doc. n. 6 - comunicazione  
via pec ordinanza 21 novembre 2014.

Enna, 15 dicembre 2014

avv. Gaetano Franchina



CRON. \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI ENNA

VERBALE DI PRIMA UDIENZA

Nella causa civile iscritta al n. 40 2010 R.G.:

promossa

Credito Siciliano SPA  
(Avv. G. Franchino)

contro

Comune di Cotroneone  
(Avv. \_\_\_\_\_)

Avente per oggetto: ipotecca presso Terzi

L'anno 2010 il giorno 11 del mese di marzo

avanti al G.I. Dr. Occidente sono comparso:


d. avv. Buzzone in sost. e Tarascio dell'avv. Franchino, il quale chiede in Terzi  
per consentire al Terzi di rendere la dichiarazione

IL G.O.

preso atto ad esso all'udienza del 22/04/2010

H.G. [signature]  
ap

Espresso





Co 387/10

**TRIBUNALE DI ENNA**

**Cancelleria Esecuzioni Mobiliari**

^^^^^^^^^^^^^^^^

Atteso che il 22 aprile c.a. il dott. Francesco Occhipinti sarà assente dal servizio;

considerato che in tale data vi è udienza di esecuzione mobiliare;

**RINVIA**

L'udienza del 22/04/2010 del ruolo di esecuzione mobiliare all'udienza del 29/04/2010 ( prima utile) ore 09,30 e ss.

Dispone che copia del presente provvedimento si inserito nel fascicoli dell'udienza del 22/04/10/10 e che copia sia trasmessa all'Ordine degli Avvocati di Enna.

Enna, 20/04/2010

Stampa illeggibile

D'Ordine del GOT dr.F.Occhipinti

**La Cancelleria Esecuzioni mobiliari**

Stampa illeggibile e firma

Stampa illeggibile  
20.4.10  
Firma

ANNO  
FINANZIARIA  
CORILIARI

All'udienza del 29 aprile 2010 è presente l'avv. Edoardo Bonasera, in sostituzione dell'avv. Gaetano Franchina, procuratore e difensore del creditore procedente Finanziaria di San Giacomo S.p.a., quale mandataria di Credito Siciliano S.p.a., il quale osserva quanto appresso.

Premesso che la banca è creditrice del Comune pignorato in forza del d.i. depositato in Cancelleria il giorno 12 marzo 2009, n. 93/09 cron. 204/09 rep. 117/09, reso dal Tribunale Civile di Enna, provvisoriamente esecutivo, e rispetto al quale, in sede di opposizione sono state rigettate le richieste di sospensione ex art. 649 c.p.c., decorso il termine per l'esecuzione erariale la citata banca ha avviato, in assenza di spontaneo pagamento, l'esecuzione forzata presso il tesoriere.

Riconosciuta la predetta qualità, il Banco di Sicilia S.p.a., rendeva la dichiarazione positiva con la precisazione che *"al momento della notificazione del pignoramento il conto contabile dell'ente non superava l'importo della delibera di impignorabilità"* che il medesimo tesoriere, nel corpo della dichiarazione, riferisce adottata dagli organi del Comune debitore.

In ordine alla suddetta dichiarazione si osserva ed eccepisce quanto appresso: **(1) si deduce che la dichiarazione deve considerarsi positiva, senza vincolo, con diritto della banca istante all'assegnazione delle somme sino alla concorrenza dell'importo precettato oltre gli accessori di legge, per come oggi si chiedono;** **(2) si contesta la priorità delle deliberazione Comunale adotta, anche ai sensi del disposto della L. n. 142 del 1990, art. 47, comma 2. per il mancato decorso del termine dall'emissione della deliberazione perché la stessa possa acquisire l'efficacia esecutiva;** **(3) si eccepisce e deduce, sin d'ora, l'inefficacia sopravvenuta della deliberazione Comunale per essere stata seguita da**

**pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico, e pertanto che sussiste la condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003, talchè, da ora, spetta all'ente locale dare la prova del contrario.**

Ciò posto in ordine alle superiori eccezioni si osserva quanto appresso.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità del credito si produce, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento, ed esso genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto, che determini l'estinzione totale o parziale del credito al di fuori del procedimento esecutivo per quanto riguarda poi specificamente la dichiarazione resa da un Comune, che le somme di sua pertinenza, giacenti presso il tesoriere comunale, sono vincolate a fini speciali, dichiarazione che ha per effetto quello di creare un vincolo d'indisponibilità esecutiva delle somme stesse, la giurisprudenza precisa che tale dichiarazione non è opponibile al creditore procedente ove sia successiva alla notificazione dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., (Cass., 18 gennaio 2000, n. 496).

Nell'espropriazione forzata, che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporre opposizione. Di conseguenza, nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme

depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico, poiché in tal caso la questione attiene al rapporto tra creditore precedente e debitore esecutato.

**Inoltre, la circostanza dell'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione stessa** (così, Cass., 23/02/2007, n. 4212).

Sempre alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 27 maggio 2009, n. 12259): a) nel regime dell'espropriazione forzata di somme giacenti presso il tesoriere - quale risulta dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, e dalla sentenza della Corte costituzionale 18 giugno 2003 n. 211 - **è dovere del tesoriere, in quanto ausiliare del giudice, dichiarare sia se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l'ente locale sia quale ne è la condizione in rapporto alla delibera comunale di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi;**

**Di**  
**rispetto al giudice dell'esecuzione, anche di ufficio e perciò in caso di assenza dell'ente locale debitore, accertare, in base alla documentazione depositata ed alle osservazioni fatte dal creditore precedente, se il pignoramento sia nullo per essere caduto su somme vincolate in base alla delibera, notificata al tesoriere, che non abbia perso efficacia per essere stata seguita da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.**

**Che, in coerenza, dedotta la sopravvenuta inefficacia del vincolo da parte del creditore, per fornire la suddetta prova, secondo il principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale dimostrare che, in occasione dei diversi pagamenti cui il creditore ha fatto riferimento, l'ordine richiesto dal D.Lgs. n. 279 del 2000, art. 159, non è stato violato ma rispettato. E questo perché,**

diversamente dal privato, il comune è nelle migliori condizioni per farlo, con la documentazione in possesso suo e del tesoriere circa i procedimenti d'erogazione della spesa (cfr., in tal senso, Cass. 2 febbraio 2007 n. 2308; Cass., 9 novembre 2006 n. 23918; Cass., 20 febbraio 2006 n. 3651 e Cass., 21 luglio 2003 n. 11316).

Alla luce del tenore della dichiarazione fornita dal terzo il creditore chiede che il G.E. ordini al tesoriere terzo di esibire i seguenti specifici documenti: 1. originale della deliberazione di indisponibilità delle somme, ai fini della verifica del vincolo; 2. originale dell'atto di trasmissione/notificazione della suddetta delibera al tesoriere, ai fini della verifica della priorità della notifica della deliberazione al tesoriere rispetto alla notificazione del pignoramento; 3. attestazione del predetto tesoriere, se esistano presso di lui somme di cui è debitore verso l'ente locale e quale ne sia la condizione con riferimento alla delibera comunale di destinazione a lui notificata, anche con riguardo ai pagamenti successivi, alla relativa cronologia, ai fini della verifica dell'esistenza di altre e diverse somme, *medio tempore*, pervenute sulle quali soddisfare, anche in parte, le ragioni del creditore; 4. l'attestazione del tesoriere comprovante il rispetto, da parte dell'ente, dell'ordine cronologico dell'emissione dei mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, ai fini della verifica della sopravvenuta inefficacia della deliberazione di indisponibilità.

12.6.05

- letto il verbale che precede;
- viste la dichiarazione del terzo;
- dispone che il terzo pignorato produca la documentazione richiesta dal creditore procedente, integrando le obbligazioni stesse; ovvero il creditore per la

P. Carr



CRON. \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI ENNA  
VERBALE DI PRIMA UDIENZA

ella causa civile iscritta al n. 40/10 R.G.:

promossa

FINANZIARIA SAN GIACOMO

Avv. \_\_\_\_\_ )

contro

COMUNE DI CATENANUOVA

(Avv. \_\_\_\_\_ )

Avente per oggetto: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

avanti al G.I. Dr. DEHIPINTI sono comparsi:

Avv. Adolfo Bussone, in sostituzione dell'avv. Franchina,  
il quale dichiara che l'ammontare offerto dal terzo  
BDS risulta di due milioni e duecento mila euro  
volentieri.

11 60

rinviata all'udienza del 13/1/11

7943

Successivamente, all'udienza del 13/1/11 è comparso  
l'avv. A. Barbarino, in sostituzione dell'avv. Franchina,  
procuratore difensore del creditore procedente,  
il quale chiede volentieri rinviare la causa per l'erronea  
della dichiarazione del terzo.

Rivisto il 14.9.2011

IL G. O. T.  
anf

Incominciamento, all'udienza del 20/4/11 è presente l'avv. U. Franchini in sostituzione dell'avv. G. Franchini il quale deposita verbale del 29/4/11 regolarmente redigato al Banco di Sicilia SpA e chiede trasmissione del presente fascicolo al Presidente del Tribunale per l'ordine delle presenti cause ad un Giudice Toressio affinché si pronuncie sulla somma. È altresì presente e fu delle pratiche presso il dr. Giambone.

IL G. E.

Come richiesto dal procuratore del creditore precedente, trasmette il fascicolo al Presidente del Tribunale per quanto di competenza.



IL G. O. T.  
Dott. Lucio Roberto Trombadori

*[Handwritten signature]*

Visto, fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 29/9/2011, ore 9.30


CRDO. 441/11

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Encl. 26/5/11

IL GIUDICE  
Dott. Michele Falletta

*[Handwritten signature: Michele Falletta]*

Successivamente, all'udienza del 29/9/11 è presente l'avv. Bourque in sostituzione dell'avv. Franchini, il quale insiste nell'esecuzione delle somme.



non ancora

Il G.O.T. Dott. Omar Martino Antonio Orrigo,  
solo per questo atto in sostituzione del Dott. Michele Falletta, assegnatario del presente  
procedimento e non più in servizio presso questo Tribunale,

- Letti gli atti;
- Visto il calendario delle udienze fissato dal suddetto Magistrato e sulla base delle  
indicazioni ricevute in ordine al numero dei fascicoli precedentemente fissati per le udienze  
successive

All'udienza del 11/10/2012 Rinvia ore 09.00 per gli stessi incumbenti di cui  
all'odierna udienza.

Il G.O.T.  
Dott. Omar Martino Antonio Orrigo





TRIBUNALE DI ENNA

Verbale di udienza

00000000

Addi 11 OTTOBRE 2012

Innanzi al giudice unico Dr Massimiliano De Simone è stata chiamata la causa

iscritta al N.r.g.a.c. 60/10

Fra FINANZIARIA SAN GIACOMO

e COMUNE DI CATENANUOVA

Sono comparsi:

1. P avv. to LUDOVICO VECCA (in sost. dell'avv. Franline

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per la Finanziaria San Giacomo

(in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

2. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

3. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

4. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

5. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

6. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

7. P avv. to (in sost. dell'avv.


Ritirato fascicolo di parte

Enna, li

L'attore

Il convenuto

Il CTU



Le parti rilevano quanto segue:

L'av. Uella ~~è~~ ~~apparsa~~ ~~della~~  
~~certificato di espansione~~ e ~~della~~ ~~comunicazione~~ in  
base mio per meglio visionare il fascicolo del  
chiuso alla data del 10/10/12 è stato impossibile  
in quanto non disponibile in cartella.

(seguono n.      pagine)

## II G.I.

dato atto, provvede come da separata ordinanza letta in udienza;

si riserva;

si riserva con termine di gg. \_\_\_\_\_ per note e gg. \_\_\_\_\_ per repliche.

dato atto, assegna termine di gg. 30 per il deposito delle memorie di cui al n. 1 del comma VI dell'art. 183 c.p.c., a decorrere dal \_\_\_\_\_, di ulteriori gg. 30 per il deposito di quelle di cui al n. 2 del comma VI della citata norma ed, infine, di ulteriori gg. 20 per la sola eventuale indicazione di prova contraria - avvertendo le parti che nel computo del termine occorre tenere conto del *dies a quo* - e rinvia la causa per l'ammissione dei mezzi di prova o, in difetto, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del \_\_\_\_\_ h. \_\_\_\_\_;

invita le parti a:

 - indicare nelle memorie ex art. 183, sesto comma, nel caso vengano depositate, il calendario - di massima - che chiedono di adottare per il seguente procedimento;

- indicare se intendono avvalersi di testimonianze rese in forma scritta.

dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore istruttoria, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del \_\_\_\_\_ h. \_\_\_\_\_;

dato atto, trattiene la causa per la decisione:

con concessione di gg. \_\_\_\_\_ per il deposito delle comparse conclusionale e gg. 20 per il deposito di eventuali memorie di replica/

senza concessione di termini, giusta la rinuncia concorde delle parti.

dato atto, concede il chiesto rinvio, ~~congiuntamente chiesto,~~ e fissa, per il prosieguo, l'udienza del 9.1.12 h. \_\_\_\_\_

valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, invita le stesse a procedere alla mediazione.

Le parti:

aderiscono  non aderiscono all'invito.

(In caso di adesione) Il giudice, rilevato che la mediazione non é già stata avviata, assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Fissa, per il prosieguo, l'udienza del \_\_\_\_\_, h.

segue su altro foglio.

altro:

*[Handwritten signature]*

**ENNA**



# TRIBUNALE DI ENNA

f.o.

SUI

## COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

(Art. 136 C.P.C.)

UFFICIO N.E.P. TRIBUNALE DI ENNA
09.FEB.2013
PERVENUTO

Causa/ricorso tra FINANZIARIA SAN GIACOMO

contro COMUNE di CATENANUOVA

Il Direttore del suddetto Ufficio avvisa:


- ▷ 1) Avv. G. FRANCHINA (C.B.E.A.) c/o AVV. F. BONASEBA MEZZA KENNEDY 4 ENNA.
- > 2) Avv. P. BONOMO (FEB.) MEZZA LANUOIO 15 CATANIA.
- ▷ 3) COMUNE di CATENANUOVA - LEG. BARRATE PRO-TEMPOR.E.
- 4) .....
- 5) .....

che il giorno 11/2/13 il Giudice Istruttore FE SIMONE

ha emesso la seguente **ordinanza**: (F.V.)

ALLEGATA

ENNA, 11/2/13



**IL CANCELLIERE**  
Dott.ssa Rosa Bev'acqua



TRIBUNALE DI ENNA

Ordinanza pronunciata fuori udienza  
(art. 176 c.p.c.)

Il G.I.

A scioglimento della riserva;  
letti gli atti, esaminata la documentazione;  
preso atto delle dichiarazioni delle parti in udienza;  
ritenuta la necessità di acquisire i documenti la cui esibizione è già stata ordinata con ordinanza del  
29.4.2010;

P.T.M.

- ordina al Comune di Catenanuova di depositare, entro il termine del 15.3.2013, la documentazione di cui all'ordinanza del 29.4.2010;

- fissa, per il prosieguo, l'udienza del 20.3.2013.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Enna, 31.1.13

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
2013  
CANCELLERIA  
TRIBUNALE DI ENNA

UFFICIO

**Pasquale Bonomo**

luvio n. 15 - 94010 Centuripe (En)  
Tel. Fax 0935 73245  
atelli n. 13 sc. "A" 95123 Catania  
Tel. Fax 095 8261747

bonomo@pec.ordineavvocaticatania.it

# TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

## MEMORIA DIFENSIVA

### G.ES. DOTT. M. DE SIMONE – R.G. ES. 40/2010

Per: il **COMUNE DI CATENANUOVA** in persona del Sindaco pro tempore Dott. Aldo Biondi n.q. P.I. n. 80001380866 con sede in Catenanuova alla Piazza Municipio n. 1, autorizzato al giudizio giusta delibera di G.M. n. 160 del 20/12/2012, elettivamente domiciliato in Centuripe, Piazza Lanuvio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Bonomo (BNMPQL80E12C351H) che lo rappresenta e difende come da determina sindacale n. 67 del 24/12/2012 (All.1) giusta procura a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o avvisi al fax n. 0935/73245 o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata pasquale.bonomo@pec.ordineavvocaticatania.it

#### - RESISTENTE -

Contro: la Finanziaria San Giacomo S.p.A. in persona del l.r.p.t., quale mandataria di Credito Siciliano S.p.A. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Franchina;

#### - CREDITORE PROCEDENTE -

E nei confronti di: **UNICREDIT S.p.A.**, Agenzia di Catenanuova, in persona del Direttore pro tempore

#### - TERZO PIGNORATO -

### PREMESSO

### IN FATTO

- Che con decreto ingiuntivo n. 93/2009 del 12/03/2009, cron. 204/09 – rep. 117/2009 immediatamente esecutivo, il Tribunale di Enna ingiungeva alla Società Ennaeuno S.p.A. in liquidazione in persona del l.r.p.t. di pagare a Credito Siciliano S.p.A. in persona del l.r.p.t. la complessiva somma di €. 6.677.296,95 (euroseimilioneisessantasettemiladuecentonovantasei/95) intimandone il pagamento pro quota ed in solido ai Comuni facenti parte di detto Ambito Territoriale Ottimale con obbligo di pagamento che, nella fattispecie e per il Comune di Catenanuova, ammonta ad €. 158.060,52 (eurocentocinquantottomilasessanta/52);

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l' Avv.to Pasquale Bonomo e informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, conferisco ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa per la presente fase del giudizio nonché per quelle successive. Dichiaro di aver provveduto a leggere il contenuto dell'atto e di approvare lo stesso. Letta l'informativa acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03.



Vera la firma  
*Pasquale Bonomo*

- Che, previa notifica del titolo e decorso il termine ad adempiere per le P.A., in data 27/01/2010 veniva notificato al predetto Ente locale atto di pignoramento presso terzi (nella fattispecie presso il tesoriere Banco di Sicilia Unicredit Group) con il quale si procedeva al vincolo delle somme pari ad €. 158.060,20 oltre ulteriori oneri per spese legali maturate e successive maturande, il tutto nei limiti di cui all'art. 546, II° comma c.p.c.;
- Che il terzo pignorato Banco di Sicilia Unicredit Group in data 25/03/2010 rendeva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. dichiarando che:
- A) *"..in relazione al pignoramento indicato in oggetto sono state vincolate a disposizione di giustizia le somme pari ad €. 244.352,80.....;*
  - B) *..che in data 11.01.2010 la Giunta Comunale di Catenanuova ha adottato la deliberazione n. 1 che, per il semestre gennaio/giugno 2010 ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 267/2000, ha quantificato le somme impignorabili in €. 2.227.644,91. La delibera è stata notificata al Tesoriere il 12.01.2010..;*
  - C) *.. che al momento della notificazione del pignoramento il saldo contabile dell'Ente non superava l'importo della delibera di impignorabilità.*
- Che la procedura esecutiva di cui in epigrafe ha subito diversi rinvii su istanza del creditore procedente che ha proceduto a contestare il tenore della dichiarazione resa dal terzo pignorato;
- Che, in particolare (leggasi verbale di udienza del 29/04/2010) il predetto creditore deduceva che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. dovesse considerarsi positiva per le seguenti motivazioni:
- 1) Si contestava la non esecutività della deliberazione di G.M. di impignorabilità somme al momento della notifica dell'atto di pignoramento;
  - 2) Si eccepiva la sopravvenuta inefficacia di detta deliberazione di impignorabilità per essere stata seguita da pagamenti per debiti estranei su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico con prova del contrario asseritamente a carico dell'Ente;
  - 3) Si chiedeva ordine di esibizione al terzo tesoriere di esibire in originale la: A) la delibera di indisponibilità somme; B) l'originale della notificazione di detta delibera; C) attestazione del tesoriere in merito all'esistenza di ulteriori somme di cui è debitore verso l'Ente e quale ne sia la condizione con riferimento alla cronologia ai fini della verifica dell'esistenza del vincolo; D) attestazione del

tesoriere comprovante il rispetto, da parte dell'Ente, dell'ordine cronologico dell'emissione dei mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati;

- Che il G.E. ordinava al terzo il deposito della documentazione di cui verbale di udienza del 29/04/2010 rinviando per il prosieguo;
- Che la procedura esecutiva di cui in epigrafe, dopo diversi rinvii, pende per l'udienza del 9/01/2013 innanzi l'Ill.mo Dott. De Simone:

\*\*\*\*\*

Si costituisce con il presente atto, a ministero del sottoscritto procuratore, il Comune di Catenanuova in persona del Sindaco p.t. il quale contesta le richieste, eccezioni e deduzioni di controparte come da verbale di udienza del 29/04/2010 e successive reiterazioni siccome infondate in fatto e diritto alla luce della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal terzo pignorato ed in relazione al comportamento processuale assunto da detto creditore precedente il quale non ha dato prova e/o argomentazioni idonee a comprovare le proprie richieste e deduzioni

**1) Impignorabilità delle somme sottoposte a pignoramento;**

Fermi gli effetti della dichiarazione del terzo così come resa ex art. 547 con espresso e preciso vincolo di impignorabilità somme, va obiettivamente rilevato come la creditrice non abbia assolto ogni onere su di essa incombente non avendo provveduto ad addurre in maniera chiara, precisa e concordante circostanze di fatto e/o di diritto tali da comprovare e/o, per lo meno, far sorgere il sospetto dell'inoperatività del vincolo di impignorabilità.

Controparte non ha neppure richiesto l'introduzione del giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo per come era ed è in sua disponibilità.

È certamente vero (Cass. 4820/2012) che il Giudice dell'esecuzione possa accertare anche di proprio impulso, in base alla documentazione depositata ed alle osservazioni fatte dal creditore precedente, se il pignoramento sia da considerarsi nullo per essere caduto su somme vincolate in base alla delibera di G.M., o se detta deliberazione di impignorabilità abbia perso efficacia per essere stata seguita da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

Per giurisprudenza costante il creditore precedente deve, però, addurre motivazioni e argomentazioni fondate per poter richiedere al G.E. al quale siffatta attività è certamente preclusa in assenza di atti di impulso provenienti dal creditore precedente.

Nella fattispecie nessuna indicazione in tal senso è stata fornita dal creditore precedente che si è limitato a richiedere in via palesamente esplorativa la produzione in giudizio

della documentazione di cui al verbale di udienza del 29/04/2010 (peraltro accordata!) senza nemmeno avanzare richiesta di introduzione di giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo per come era suo preciso obbligo.

Per tali motivi deve essere pronunciata l'estinzione della procedura esecutiva con ogni conseguenza di legge.

**2) In subordine, e nel merito, rideterminazione somme dovute per compensi e spese di cui al decreto ingiuntivo e successivo atto di precetto;**

In via subordinata, senza recesso alcune dalle superiori deduzioni e eccezioni, si impone una netta opposizione alle richieste economiche avanzate dal creditore procedente siccome non dovute in punto di richiesta di spese e compensi legali per d.i. e successive per atto di precetto e attività di esecuzione.

In maniera assolutamente tendenziosa ed ingiustificata, controparte richiede somme maggiorate *ictu oculi* non dovute posto che l'eventuale liquidazione delle stesse condurrebbe al paradossale effetto di una smisurata moltiplicazione di compensi già liquidati dall'Autorità Giudiziaria per una sola volta ed in seno al decreto ingiuntivo per cui si procede.

Non è dovuta, benché richiesta in seno all'atto di precetto prima e di pignoramento poi, la somma di €. 4.841,35 per spese della fase monitoria posto che dette somme afferiscono l'intero credito portato in decreto ingiuntivo (€. 6.677.296,95) mentre la solidarietà passiva del Comune di Catenanuova è limitata alla concorrenza di "sole" €. 158.060,52.

**Non vi è titolo esecutivo che autorizzi la precettazione ed il pignoramento per l'intero nei confronti del Comune di Catenanuova delle somme liquidate in seno al d.i..**

Affrontando il problema su base pratica e percentuale si comprenderà agevolmente come il debito individuato in capo al Comune di Catenanuova rappresenti meno del 2,37% (€. 158.060,52 su €. 6.677.296,95) sull'intera sorte capitale con ogni conseguente effetto in tema di compartecipazione al pagamento delle spese della fase monitoria laddove all'Ente Comune di Catenanuova potrebbe esclusivamente addebitarsi la complessiva somma di €. 114,74 (€. 4.841,35/100\*2,37).

Il titolo esecutivo portato in esecuzione non giustifica l'esosa richiesta delle predette spese legali.

Discorso per certi versi analoghi si impone in merito alle somme richieste a titolo di spese e compensi per l'attività di precetto.

Sulla scorta delle nuove tariffe (decorrenza 24/08/2012) la liquidazione dei compensi per atto di precetto non può essere superiore ad €. 350,00 oltre accessori di legge per lo scaglione di riferimento.

La Suprema Corte ha di recente (Cass. S.U. 17405/2012) ribadito che la liquidazione del compenso dell'avvocato, pur se riferita ad attività svolta sotto la vigenza del vecchio e abrogato tariffario forense, debba essere assolutamente liquidata sulla scorta dei nuovi parametri laddove è previsto un compenso massimo liquidabile pari ad €. 350,00.

In estremo subordine, qualora l'Ill.mo Giudicante volesse propendere per l'applicazione dell'abrogato tariffario si osserva come diverse voci (es. consultazioni col cliente e corrispondenza informativa) appaiano spropositate e manifestamente non dovute.

\*\*\*\*

#### **RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO**

A prescindere da ogni valutazione in punto di fatto e di diritto, appare abbastanza chiaro che pur in ipotesi di totale accoglimento delle richieste del creditore procedente, le somme pignorate si dimostrano capienti per oltre €. 70.000,00 rispetto quelle richieste. (€. 244.252,80 – 176.411,75 oltre interessi successivi alla notifica dell'atto di precetto).

Per tali motivazioni, e vista la grave crisi di liquidità che attanaglia gli Enti locali a seguito dei minori trasferimenti da parte dello Stato, anche al fine di garantire il corretto e tempestivo pagamento degli stipendi dei dipendenti di detto Ente Comune di Catenanuova, si chiede all'Ill.mo G.E. volere svincolare la somma di €. 50.000,00 e/o la diversa maggiore e/o minore somma che il Giudice riterrà congrua rimettendone la disponibilità al legittimo proprietario Comune di Catenanuova.

\*\*\*\*

Tutto quanto appena premesso, il Comune di Catenanuova in persona del Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice dell'esecuzione:

- **Preliminarmente**, disporre lo svincolo della somma pari ad €. 50.000,00 e/o della diversa maggiore e/o minore somma ritenuta congrua con rimessa in disponibilità al legittimo proprietario Comune di Catenanuova;

- **Nel merito**, dichiarare estinta la procedura esecutiva con ogni conseguenza di legge e ordine di svincolo delle somme pignorate;
- **In subordine**, qualora il G.E. dovesse considerare come non apposto il vincolo di impignorabilità, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di spese e compensi della fase monitoria e le spese di cui all'atto di precetto, come da ultimo quantificate anche in seno all'atto di pignoramento.

1) Si depositano allegati come in atto.

Vittoria di spese e compensi.

Centuripe/Catania, li 7.01.2013

Avv. Pasquale Bonomo



IN ATTO



Verbale di Udienza

TRIBUNALE DI ENNA

n.g. 40/10

Finsenziaie Son Giacca

cont.

Comune di Enna Gibernino

-----  
All'udienza del 27/3/2013 è  
presente per il creditore procedente,  
in sostituzione dell'avv. Franchini,  
l'avv. Grande, il quale chiede il  
rinvio della pratica in attesa  
che si definisca il giudizio di opposizione  
a d.i. proposto dal Comune di Gibernino  
eppure presente per il Comune di Gibernino,  
in persona del Sindaco p.t., l'avv.  
Luigi Bruno il quale insiste nella  
richiesta di rinvio della somma pari  
ad € 50.000,00 e riportando al verbale  
della scorsa udienza, si rimette al G.E.  
in ordine alla richiesta oggi formulata  
dal creditore procedente l'avv.  
Luigi Bruno non si oppone al chiesto  
rinvio considerato che l'udienza di p.g.  
del giudizio di opposizione è fissata per il 9/02/2013

L'avn. Groub si oppone alle richieste di ritorsione  
del p.p. n. 10, non rinvierendo i perquisiti  
il G.E.

dato che, considerato che è opportuno rinviare il procedimento in atti  
della definizione del procedimento di opinione o decreto ingiuntivo, tenuto  
conto 11 12 13.

L

ENNA



TRIBUNALE DI ENNA

Verbale di udienza

00000000

Ritirato fascicolo di parte

Enna, li

L'attore

Il convenuto

Il CTU

Addi

Innanzi al giudice unico Dr Massimiliano De Simone è stata chiamata la causa

iscritta al N.r.g.a.c. 40/2010

Fra

e

Sono comparsi:

1. P avv. to LAETANO LAUANO (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

2. P avv. to PASQUALE BONOMO (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per IL COMUNE DI CASERMANNOVA

3. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

4. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

5. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

6. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

7. P avv. to (in sost. dell'avv.

come da delega che  produce  si riserva di depositare ) per

del 17/12/11  
data di...  
delle definizioni  
del 11.12.11

Fasc. \_\_\_\_\_

Le parti rilevano quanto segue:

L'Avv. Pasquale Bonanno insiste nelle richieste, eccezioni e deduzioni di cui agli atti di parte e verbali di udienza e in risposta alla documentazione depositata in data 13/03/2013 facendo presente di aver depositato la documentazione in disponibilità del Comune di Colosara e di non aver potuto produrre l'attestazione del Tiro Tascione di cui si parla n. 3 e 4 del verbale di udienza del 29/04/2010. E' allora presente in sostituzione dell'Avv. Petrone Franco chi' e, nell'interesse del credito precedente, l'Avv. Petrone Lotobone il quale chiede alla S.V. di voler concedere un breve rinvio al fine di esaminare la documentazione prodotta da contrapparte. L'Avv. Pasquale Bonanno si riserva al G.O.



(seguono n. \_\_\_\_\_ pagine)

## Il G.I.

to atto, provvede come da separata ordinanza letta in udienza;

riserva;

si riserva con termine di gg.      per note e gg.      per repliche.

dato atto, assegna termine di gg. 30 per il deposito delle memorie di cui al n. 1

del comma VI dell'art. 183 c.p.c., a decorrere dal      , di ulteriori gg. 30

per il deposito di quelle di cui al n. 2 del comma VI della citata norma ed, infine,

di ulteriori gg. 20 per la sola eventuale indicazione di prova contraria -

avvertendo le parti che nel computo del termine occorre tenere conto del *dies a*

*quo* - e rinvia la causa per l'ammissione dei mezzi di prova o, in difetto, per la

precisazione delle conclusioni all'udienza del      h.      ;

invita le parti a:

- indicare nelle memorie ex art. 183, sesto comma, nel caso vengano

depositate, il calendario - di massima - che chiedono di adottare per il

seguinte procedimento;

- indicare se intendono avvalersi di testimonianze rese in forma scritta.

dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore

istruttoria, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del

h.      ;

dato atto, trattiene la causa per la decisione:

con concessione di gg.      per il deposito delle comparse conclusionale e gg.

20 per il deposito di eventuali memorie di replica/

senza concessione di termini, giusta la rinuncia concorde delle parti.

dato atto, concede il chiesto rinvio, congiuntamente chiesto, e fissa, per il

proseguito, l'udienza del 21.3.13 h.

valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, invita le stesse a procedere alla mediazione.

Le parti:

aderiscono  non aderiscono all'invito.

(In caso di adesione) Il giudice, rilevato che la mediazione non é già stata avviata, assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Fissa, per il prosieguo, l'udienza del \_\_\_\_\_, h.

segue su altro foglio.

altro:

12 9.5  
G

NAS BONOMO

TRIBUNALE DI ENNA  
CANCELLERIA ES. MOBILIARI

OGGETTO: ISTANZA FISSAZIONE UDIENZA, PROCEDIMENTO R.G. ES. 40/2010

SOTTOSCRITTO AVV. PASQUALE BONOMO, PROCURATORE  
COSTITUITO DEL COMUNE DI LATENANUOVA, CONSIDERATO  
ALLA SCORSA UDIENZA DELL'11/11/2013 IL FASCICOLO  
DELL'UFFICIO NON È STATO RINVIATO NE' LA PROCEDURA  
ERA PREVISTA SUL RUOLO DI NESSUNO MAGISTRATO  
CHIEDE

VOLERSI PROVVEDERE A FISSARSI NUOVA UDIENZA

ENNA, li 28/02/2014



TRIBUNALE DI ENNA  
DE GOT

- Letta la superiore istruzione

Enna

per il presente l'udienza del 28/5/14 ora per  
si comunica

Enna 10/3/14

10/3/14

IL GOT  
Dott. Giuseppe Antonio Terragni

per ricevuta copia  
10/3/14

Per quanto sopra il 13/3/14



Successivamente, all'udienza del 28 maggio 2014 è presente nell'interesse del creditore procedente Finanziaria di San Giacomo s.p.a., quale mandataria di Credito Siciliano s.p.a., in sostituzione dell'avv. Gaetano Tranchina, l'avv. Caterina Tesella la quale chiede un rinvio delle procedure in attesa che si definisca il giudizio di opposizione e d.i. promosso dal Comune di Catenanove M. le cui prossime udienze si faranno in data 4 ottobre 2014 per la precisazione delle conclusioni. È presente per il Comune di Catenanove M. il Sindaco p.f. l'avv. Luigi Bonanno il quale insiste in quanto come da lui di parte e verbi di udienza. Nella specie si oppone alle somme richieste in subordine, oltre alle quote di liquidazione dell'Ente, ritenendo che il debito per cui si oppone è pari ad € 158.000,52 e frange di somme pagate per oltre € 244.352,80 chieste sincolari per lo meno la somma di € 70.000 e/o altre somme spettanti del G.B.

L'avv. Tesella si oppone alle superiori richieste di svuolamento delle somme di euro 70.000, es. per mancanza dei presupposti e insiste nelle richieste di rinvio anche al fine di

all'udienza del 20 marzo 2013. L'Av. Pozzoli  
Bonanno innanzi in domanda posto che già nella  
procedura esecutiva R.G. 400/2003 Trib. S. Maria, in ordine  
di impulso del giudice presidente, era stata stabilita  
l'estimazione della procedura esecutiva. Si innanzi in  
domanda per lo scorcio dell'intero giorno e/o, in mancanza,  
di quelle stesse conferme e quantume.  
2007

fine per il progetto l'udienza del 25/06/2014  
ore 10.00 circa, durante il debito esecuto da  
produrre la documentazione relativa all'analisi  
procedura esecutiva.

11.00.07  
Dott. Paolo Pozzoli  


All'udienza del 25/06/2014 è presente, per il  
Comune di Cosenza in persona del Sindaco P. B.  
l'Av. Pozzoli Bonanno il quale, pure esibendo, deposita  
copie degli atti di cui alla procedura esecutiva R.G. 400/08.  
Per tali motivi l'Av. Pozzoli Bonanno innanzi sulle  
rilevanti eccezioni e deduzioni di cui agli atti di parte  
e verbali di udienza, palesando l'ordine ogni rilievo  
eccezione e/o deduzione di comparso che si contiene ricom-  
infondata in fatto e diritto, rilevando altresì che a  
fronte di un deposito di mandato depo in data  
13/03/2013 solo in data odierna vi è contestazione  
1 1 0 . . . . .

creduto in contante. È presente per il vecchio progetto  
e' sig. Colonna Foscolo, in sostituzione dell'Avv. Fregi  
la quale investe con il deposito verbale.



E' presente per Credito Siciliano s.p.a., in sostituzione dell'avv. Gaetano Franchina, l'avv. Caterina Fascetto, la quale, esaminato l'elenco dei mandati depositato dal debitore in esecuzione dell'ordine di esibizione, rileva che il Comune ha dato corso a mandati e pagamenti per causali diverse da quelle previste dalla delibera di impignorabilità (cfr., ad esempio, pagamenti per spese Carnevale 2010, pagamenti per mobilio, pagamenti per attività promozionali), con conseguente perdita di efficacia della delibera di impignorabilità. L'avv. Fascetto chiede, pertanto, che il Giudice, accertata la sopravvenuta inefficacia della delibera, disponga l'assegnazione della somma di euro 91.744,50 <sup>o delle spese successive</sup> a favore di Credito Siciliano s.p.a, giusta nota di precisazione del credito che deposita in data odierna.

A tal fine l'avv. Fascetto:

(a) esibisce l'originale del titolo esecutivo, posto a base della presente procedura;

(b) fa presente che, essendo *medio tempore* intervenuto il pagamento delle spese legale liquidate in decreto ingiuntivo da parte di altro Comune, la nota di precisazione del credito oggi depositata non prevede dette spese;

(c) fa, altresì, presente che, essendosi l'attività professionale relativa al precetto svolta nel vigore della Tariffa di cui al d.m. 8 aprile 2004, n. 127, le spese legali relative al precetto sono state quantificate con applicazione della suddetta Tariffa in linea con il consolidato orientamento del S.C. secondo il quale l'attività professionale va liquidata secondo la Tariffa vigente al momento in cui la stessa è stata ultimata.

In subordine, nell'ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale dovesse ritenere tutt'oggi efficace la delibera di impignorabilità, l'avv. Fascetto, ribadito che la delibera di impignorabilità del Comune è stata seguita da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico, chiede il G.E. voglia procedere all'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo a norma dell'art. 548 c.p.c. *ante riforma* 328/2012.

Stante l'ammontare attuale del credito vantato da Credito Siciliano giusta risultanze della nota oggi depositata, nonché degli interessi maturandi, l'avv. Fascetto si oppone alla richiesta di riduzione del pignoramento, peraltro avvenuto nel pieno rispetto del disposto dell'art. 546 c.p.c.

L'avv. Fascetto fa, infine, presente che nessuna rilevanza ha, nel caso di specie, quanto avvenuto nel corso della procedura n. 400/2009, posto che in quel caso la procedura è stata estinta per mancata formulazione da parte della Banca della richiesta di accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo, oggi qui formulata.

L'Avv. Popolare Bonanno contesta quanto sopra in particolare riferendo alla nota di precisazione del credito, degli importi di cui al precetto che liquidati eventualmente con il D.M. 55/2004 rilevando, altresì, la fondatezza della contestazione in merito ai mandati e alla richiesta del giudice di accertamento ex art. 548 c.p.c. Spetta l'onere di prova della documentazione già in data 13/03/2013 in ordine alla quale, fino alla data odierna non si è stata contestata. L'Avv. Fascetto contesta tutto quanto "ex edicto" accettato e insiste nelle richieste avanzate in data odierna. L'Avv. Popolare Bonanno si oppone alle improprie

è alla subdole richiesta di giudizio di  
accertando dell'obbligo del Tesoro, in quanto  
~~ad oggi~~ solo in data odierna si è anche  
contenuto nel merito dei mandati depositati  
in data 13/03/2013.

Il G.O.T. e insiste.  
Il G.O.T.

riserva obbligatoria, concedendo alle parti le somme  
per nota di ff. 30.

28 GIU 2014 PEC APPTI FRANCHINA e BONOMO.

P. G. T.  
Dir. Dist. Tribunale  


ANNA



TRIBUNALE DI ENNA

GIUDICE DELL'ESECUZIONE DOTT.SSA TRICANI

R.G. N. 40/2010

TRA:

1) FINANZIARIA SAN GIACOMO S.P.A. (CREDITORE PROCEDENTE) CON

L'AVV. G. FRANCHINA

2) COMUNE DI CATENANUOVA IN PERSONA DEL SINDACO P.T.

(DEBITORE) CON L'AVV. PASQUALE BONOMO

3) UNICREDIT S.P.A. (TERZO PIGNORATO)

UDIENZA DEL 7/11/2014

All'udienza del 7/11/2014 è presente, per il Comune di Catenanuova in persona del Sindaco pro tempore, in sostituzione dell'Avv. Pasquale BONOMO, l'Avv.

A. Zuccone il quale insiste nelle richieste, eccezioni e deduzioni di cui agli

atti di parte verbali di udienza rilevando come la delibera di impignorabilità somme sia stata notificata al tesoriere (terzo pignorato) in data precedente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, fatto questo non contestato. Si rileva che la

controparte non ha tempestivamente richiesto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (nella versione precedente la riforma del 2013) ragion per cui, come già

avvenuto innanzi a questo Tribunale nel procedimento r.g.es. 400/2009 di cui si è versata prova in atti alla passata udienza, il pignoramento andrà dichiarato nullo e la

procedura esecutiva estinta. Tra l'altro si osserva come la dichiarazione resa dal terzo pignorato non abbia il carattere della positività in quanto al terz'ultimo capoverso si da

atto dell'avvenuto notifica in data 12.01.2010 della delibera di impignorabilità che era già esecutiva e che, al momento, .."della notificazione del pignoramento il saldo




contabile dell'Ente non superava l'importo della delibera di impignorabilità". La controparte avrebbe dovuto richiedere tempestivamente, cosa non avvenuta, l'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo con conseguente sospensione della procedura esecutiva e concessione di termine alla parte diligente per l'introduzione del giudizio di merito. Si insiste, pertanto, in quanto sopra. In subordine, si insiste nella richiesta di riduzione del pignoramento alla luce della sproporzione tra le somme pignorate e quelle eventualmente dovute.

è presente l'acq. Dolando Brusseri in sostituzione dell'acq. G. Franchini per il creditore procedente, il quale insiste nelle richieste più formulate e nelle note più depositate; in particolare chiede di sporsi l'accertamento dell'obbligo del terzo.

Il G.E. risolve ordinando.

APPLICATI DIRITTI (18,42 x 4) SULL'ORIGINALI  
 COPIA CONFERITA ALL'ORIGINALE  
 Enna, 17/12/2014  
 L'ASSISTENTE CAZZARIO  
 Mario Oliveri

Il g.o.t.  
Dott.ssa EVELIA TRICANI



Il g.o.t. Peltipietti è risolta la precedente riserva, viste le contestazioni delle dichiarazioni del terzo, ritenuto, in ragione del n. R.G. ante riforma del 2012, procedersi al giudizio di cognizione per l'accertamento dell'obbligo del terzo; obbligo e sospensione del presente processo esecutivo e rimettere parti davanti al giudice territorialmente competente; eseguire al creditore procedente 20% delle comunicazioni obbligate presente, per le notifiche delle contestazioni e del presente verbale al terzo e al debitore affinché risolvano le cause al ruolo come da rito. Si comunicò. Enna, 26/11/14

CRON. 2014/14

Il g.o.t.

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza di Credito Siciliano s.p.a., rappresentato da Finanziaria San Giacomo s.p.a., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso in Tribunale di Enna certifico di aver notificato il superiore atto ed il pedissequo verbale a:

Comune di Catenanuova, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Catenanuova, piazza Aldo Moro già piazza Municipio n. 1, mediante invio di plico raccomandato a.r. n.

*Catania* 18 DIC 2014

LE GIUDIZIARIO  
ma LAZZARO

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Giacomo LAZZARO

Comune di Catenanuova, in persona del sindaco *pro tempore*, presso lo studio del difensore avv. Pasquale Bonomo, in Centuripe, piazza Lanuvio n. 18 mediante invio di plico raccomandato a.r. n.

UniCredit s.p.a., agenzia di Catenanuova, in persona del preposto alla Filiale, in Catenanuova, piazza Andrea Riggio n. 11, mediante invio di plico raccomandato a.r. n.

Proposte di deliberazione nr. 21 del 04/02/2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....


Li, 04/02/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

Li, 04/02/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Handwritten signature]*



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

*[Handwritten signature]*



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

È copia conforme per uso amministrativo


Li, .....

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	X
<del>PRESIDENTE</del> COMMISSARIO STRAORD. C.C.	X	SETTORE ECON. FINANZ.	X
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, 24.02.2015



IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 24-02-2015 REC. N. 215



IL MESSO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li, .....

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal ..... al ..... a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li, .....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ....12..... comma 2. della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 23.02.2015



IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

**Avv. Pasquale Bonomo**

P.zza Lanuvio, 15 – Centuripe (EN) – Tel. e Fax. 0935/73245

Cell. 3208470308

Via A. Locatelli n. 13 sc. "A" 95123 – Catania – Tel./Fax

095/8261747 – Fax. 1782701268

e-mail: [pascalbonomo@fiscali.it](mailto:pascalbonomo@fiscali.it)

pec: [pasquale.bonomo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:pasquale.bonomo@pec.ordineavvocaticatania.it)

**Spett.le Comune di Catenanuova**

Con la presente, ed in relazione al giudizio incoato innanzi al Tribunale di Enna dal Credito Siciliano S.p.A. per l'udienza del 10/04/2015 innanzi al Tribunale di Enna per sentire accertare l'obbligo del terzo pignorato Unicredit S.p.A. al pagamento delle somme pignorate al Comune di Catenanuova presso detto terzo tesoriere, anche con riferimento all'opponibilità o meno dell'a delibera di G.M. di impignorabilità somme. Ciò detto al fine di porre in essere l'attività autorizzata con deliberazione di G.M., ci si permette di sottoporVi il preventivo di parcella per l'attività processuale da svolgersi, individuato secondo i minimi di tariffa ulteriormente decurtati come consuetudine nei rapporti con lo Spett.le Ente:

**Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

**Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000 (€ 244.352,80)**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 1.215,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 775,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 3.780,00
Fase decisionale	€ 2.025,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:</b>	<b>€ 7.795,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5</b>	<b>€ 7.795,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 1.169,25</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 358,57</b>
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 9.322,82</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 2.051,02</b>
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.)</b>	<b>€ 11.373,84</b>

**Totale richiesto e preventivato per € 6.800,00 (euroseimilaottocento/00) con una decurtazione di € 4.573,84 sui minimi tariffari.**

Catania/Centuripe, li 25/02/2015

Avv. Pasquale Bonomo



Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 in  
dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Io sottoscritto BONOMO PASQUALE, nato a CATANIA il 12/05/1980 e  
residente in CENTURIPÈ in veste di AVVOCATO (inserire tipologia  
incarico), (contratto Rep. .... del .....

Consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di  
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA**

relativamente a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 c. 1, lettera c):

**SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE**

di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o  
finanziati dalla pubblica amministrazione

ovvero

di svolgere i seguenti incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto  
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione  
(indicare titolo dell'incarico/carica, denominazione ente, durata dell'incarico/carica,  
compenso)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**SEZIONE II – ATTIVITA' PROFESSIONALE**

di non svolgere attività professionale

ovvero

di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione  
ente/società/studio)

AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA

Data 25.2.2015

Firma M. Pasquale Bonomo



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

Prot. n. 2075 del 04/03/2015

Oggetto: Nomina legale di fiducia

## DETERMINAZIONE NR. 17 DEL 04/03/2015

### IL SINDACO

**Premesso** che, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 12053 del 22/12/2014, veniva notificato "Atto di citazione" a firma Avv. G. Franchina in nome e per conto della Finanziaria San Giacomo S.p.a. n.q. di mandataria del Credito Siciliano S.p.A. la quale conveniva in giudizio l'Ente per l'udienza del 10/04/2015 innanzi al Tribunale di Enna;

**Considerato** che, nello specifico, la controversia attiene alla richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo tesoriere Unicredit S.p.A. a corrispondere le somme come pignorate in favore del Credito Siciliano S.p.A.;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 29 del 23/02/2015, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna nel procedimento Finanziaria San Giacomo S.p.A. n.q. di mandataria di Credito Siciliano S.p.A./ Comune di Catenanuova e Unicredit S.p.A. Ag. di Catenanuova con la quale autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio per l'udienza del 10/04/2015 innanzi al Tribunale di Enna;

**Acquisita** l'offerta e la disponibilità dell'Avvocato Bonomo Pasquale ad espletare l'incarico di cui sopra;

**Dato** che l'offerta risulta congrua, rispetto agli adempimenti che il professionista sopra citato, dovrà espletare nei confronti di questo Ente, per adire alle vie legali per opporsi all'Atto di citazione di cui sopra;

**Visto** il vigente ordinamento degli EE.LL in Sicilia;

### D E T E R M I N A

1. Di incaricare per le motivazioni sopra esposte, l'Avvocato BONOMO Pasquale, con studio legale sito a Centuripe in Piazza Lanuvio 15, per la costituzione in giudizio nei confronti della Finanziaria San Giacomo S.p.A. n.q. di mandataria del Credito Siciliano S.p.A.;
2. Demandare al Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Amministrativo, la predisposizione di tutti gli atti propedeutici, in ordine al disciplinare d'incarico, all'impegno finanziario ed alla liquidazione di quanto spettante al professionista.-
3. Di trasmettere copia della presente, all'Avv. Bonomo Pasquale presso lo studio legale sito a Centuripe in piazza Lanuvio 15.-

Dalla Residenza Municipale li 04/03/2015



IL SINDACO

(*Dr. Aldo Biondi*)

IHT 47/2015  
cap 335/6 47



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 3559 del 21/04 2015

**DETERMINAZIONE NR. 42 DEL 03/04/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Nominato con determina sindacale nr 05/2015*

**OGGETTO : NOMINA LEGALE DI FIDUCIA - IMPEGNO SPESA-**

**Richiamata** la deliberazione di G.M. nr 29 del 23/02/2015, avente ad oggetto "Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna nel procedimento Finanziaria San Giacomo S.p.A. n.q. di mandataria di Credito Siciliano S.p.A. / Comune di Catenanuova e Unicredit S.p.A. Ag. Di Catenanuova con la quale autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio per l'udienza del 10/04/2015 innanzi al Tribunale di Enna;

**Evidenziato** che con la Determina Sindacale nr 17 del 04/03/2015, si incaricava l'avvocato BONOMO Pasquale, con studio legale ubicato a Centuripe in Piazza Lanuvio 15, per la costituzione in giudizio, per la controversia di cui sopra;

**Visto** il preventivo di spesa per diritti ed onorari, trasmesso dall'Avvocato BONOMO Pasquale, con studio legale ubicato a Centuripe in Piazza Lanuvio 15;

**Ritenuto opportuno**, dover procedere all'impegno della somma ascritta nel preventivo pervenuto, per dare esecuzione all'incarico formulato con determina Sindacale nr 17/2015;

**Considerato** che ricorrono le condizioni di cui all'art 163 del TUEL

**Visto** il D.lgs nr 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

## **D E T E R M I N A**

- Di impegnare la somma complessiva di euro 6.800,00 (seimilaottocento/00) per diritti ed onorari, relativi all'incarico affidato da questo Ente con Determina Sindacale Nr. 17 del 04/03/2015, per la costituzione in giudizio, innanzi al Tribunale di Enna nel procedimento Finanziaria San Giacomo S.p.A. n.q. di mandataria di Credito Siciliano S.p.A. / Comune di Catenanuova e Unicredit S.p.A. Ag. Di Catenanuova con la quale autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio per l'udienza del 10/04/2015 innanzi al Tribunale di Enna;

- Di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali..

- Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente, nonché su A.T.


**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Carrolo Scintini*

SETTORE ECONOMICA FINANZIARIA  
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al Tit.  
1.01.08.03 del redigente bilancio

Li, 15/4/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Corrado Lentini)

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **BONOMO PASQUALE**  
Indirizzo **18, PIAZZA LANUVIO, 94010, CENTURIFE (EN), ITALIA**  
Telefono **093573245**  
Fax **0957224632**  
E-mail **pascalbonomo@tiscali.it**  
Cellulare **3208470308**  
Nazionalità **Italiana**  
Data di nascita **12.05.1980 CATANIA**  
Codice fiscale e Partita Iva **BNMPQL80E12C351H 01117140861**

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da - a)  
**DAL 5.11.2004 AL 19/10/2007 PRATICANDATO LEGALE PRESSO STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE., DEL LAVORO E AMMINISTRATIVO ANCHE IN RIFERIMENTO A PROCEDIMENTI ESECUTIVI E RECUPERO CREDITI.**  
**DAL 19/10/2007, AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA CON PREDILIZIONE PER LE MATERIE CIVILISTICHE, LAVORISTICHE E TRIBUTARIE ED IN PARTICOLARE PER RECUPERO CREDITI E PROCEDURE ESECUTIVE**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Studio Legale
- Tipo di azienda o settore  
Libero professionista
- Tipo di impiego  
Studio delle controversie e attività processuale
- Principali mansioni e responsabilità

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da - a)  
1999-2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Laurea in Giurisprudenza
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
Diritto
- Qualifica conseguita  
Dottore in Giurisprudenza
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Laurea

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE ]

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

### CAPACITÀ E COMPETENZE

#### RELAZIONALI

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

Lavoro in studio legale con un team di c.a. 9 persone

Socio di diverse associazioni socio-culturali presenti sul territorio.

### CAPACITÀ E COMPETENZE

#### ORGANIZZATIVE

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

Organizzatore di convegni in materia di legalità, in

collaborazione con istituti scolastici ed associazioni della Sicilia

### CAPACITÀ E COMPETENZE

#### TECNICHE

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

OTTIMA CONOSCENZA WINDOWS XP, PACCHETTO OFFICE ED INTERNET EXPLORER

### CAPACITÀ E COMPETENZE

#### ARTISTICHE

*Musica, scrittura, disegno ecc.*


### ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

*Competenze non precedentemente indicate.*

PATENTE O PATENTI

"B"

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per come previsto dall'art. 13 del d. lgs. 196/2003



BONOMO  
 Pasquale  
 12/05/1980  
 1485 P. I. S. A  
 Catania Catania  
 Italiana  
 Centuripe  
 P. za. Lanuvio, n. 15  
 Sesso M  
 Professione **avvocato**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Capelli M. 1. 90  
 Capelli castani  
 Occhi castani  
 Segni particolari ///

Firma del titolare *Pasquale Bonomo*  
**CENTURIFE** 19/10/2007  
 Imprenta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
*Pasquale Bonomo*

REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 SERVIZIO REGIONALE  
 Codice Fiscale **BNMPQL80E12C351H** Sesso **M**  
 Cognome **BONOMO**  
 Nome **PASQUALE AURELIO IVANO**  
 Luogo di nascita **CATANIA**  
 Provincia **CT**  
 Data di nascita **12/05/1980**  
 Data di scadenza **23/03/2017**

**COMUNE DI CENTURIFE**  
 Numero di Protocollo **699**  
 Data di Validità **18/10/2012**  
 Data di Scadenza **18/10/2012**  
**COMUNE DI CENTURIFE**  
**500 DIRITTI**  
**AO4363752**  
 Validità precedente ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, a. 112 fino al 18/10/2012  
 CENTURIFE 10/12/2012

REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI CENTURIFE**  
**CARTA D'IDENTITA**  
**N° AO4363752**  
 DI  
**BONOMO Pasquale**

**BONOMO**  
**PASQUALE AURELIO IVANO**  
**BNMPQL80E12C351H** **SSN-MIN SALUTE - 500001**  
**80380001900067533777**  
**12/05/1980**  
**23/03/2017**